

TAR Lombardia, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 1188 (oggetto di impugnazione): autorizzazione unica ex art. 208 DLgs 152/06 – conferenza di servizi – specialità – profili edilizio-urbanistici

Il Giudice Amministrativo ripercorre gli indirizzi giurisprudenziali in materia di “effetto variante” dell'art. 208 del Dlgs 152/06, ovvero della “*recessione della pianificazione urbanistica locale*” rispetto al “*superiore interesse alla realizzazione dell'impianto autorizzato*”. Da un lato, un orientamento giurisprudenziale escluderebbe l'effetto variante in presenza di un espresso dissenso espresso in modo manifesto dal Comune nell'ambito della conferenza di servizi: secondo questo indirizzo, il Comune conserverebbe un potere di veto sulla localizzazione di un impianto non conforme ai propri strumenti urbanistici, perché l'art. 208 avrebbe solo portata procedimentale e semplificatoria, mirando ad evitare, in caso di assenso del Comune, l'avvio della separata ed ulteriore procedura di variante urbanistica.

Dall'altro lato, un secondo orientamento giurisprudenziale – che appare assolutamente maggioritario e cui aderisce lo stesso TAR Lombardia – ritiene che l'effetto variante sia automatico, a prescindere dall'assenso o dissenso del Comune, attribuendo all'art. 208 portata sostanziale che impone una “*gerarchia tra l'Autorizzazione e la strumentazione urbanistica locale*”.

Il TAR aderisce, infatti, all'interpretazione dell'art. 208, comma 6 come norma che ridefinisce “*le competenze in materia di pianificazione urbanistica accordando prevalenza alla determinazione dell'Amministrazione procedente rispetto a quella dell'Amministrazione locale*”, rispondente all'esigenza di “*allocare le scelte definitive relative all'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di tali tipologie di impianto a un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello dell'ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere collocato l'impianto sottoposto ad autorizzazione, per sottrarlo al noto effetto c.d. NIMBY (not in my backyard)*”.

Il TAR Lombardia, però, pur assicurando l'effetto variante nonostante il dissenso del Comune, sottolinea la necessità che l'autorizzazione spieghi esaustivamente le “*superiori ragioni di interesse pubblico sottese alla localizzazione dell'impianto in difformità dalla posizione dissenziente*”, ovvero che sia assistita da adeguata motivazione e che non travalichi i limiti dello stesso art. 208 cercando di produrre effetto di variante non solo su atti pianificatori di livello locale, ma anche su atti di pianificazione di livello regionale.

Interessante, anche se opinabile, la puntualizzazione in tema di art. 10-bis della Legge 241/90: a chi contestava che l'art.10-bis fosse stato utilizzato non tanto per argomentare meglio l'istanza iniziale, quanto per presentare elementi sostanziali nuovi a valle della regolare istruttoria, il TAR Lombardia risponde che obiettivo dell'art.10-bis è quello di “*stimolare l'apporto collaborativo del privato istante al procedimento e che, nella sua doverosa accezione dinamica, in ossequio ai superiori principi di economicità, cooperazione e non aggravio del procedimento amministrativo, esso consente in via generale al privato di apportare modifiche alla sua istanza al fine di superare le criticità ostative al suo accoglimento*”.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202101943&nomeFile=202201188_01.html&subDir=Provvedimenti